



REGOLAMENTAZIONE SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E DIRITTO DI SCIOPERO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA D.G. N. 2021 DEL 7 DICEMBRE 2023

ART. 40 COSTITUZIONE

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

SOMMARIO

PREMESSA

ART. 1: DESTINATARI

ART.2: CAMPO D'APPLICAZIONE

ART.3: INDIVIDUAZIONE SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

ART.4: AREA DIRIGENZA SANITARIA, AREA DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICO E AMMINISTRATIVA, AREA PERSONALE DEL COMPARTO: PRESTAZIONI INDEFFERIBILI.

ART.5: CONTINGENTI DI PERSONALE

ART.6: PRESENZA IN SERVIZIO

ART.7: MODALITA' COMUNICAZIONE AI DIPENDENTI DELLA PROCLAMAZIONE DELLO SCIOPERO

ART. 8: REGOLAMENTAZIONE DEL PREAVVISO E COMUNICAZIONE ADESIONE ALLO SCIOPERO PROCLAMATO

ART.9: CRITERI INDIVIDUAZIONE PERSONALE ESONERATO

ART.10: ADEMPIMENTI AREA PERSONALE

ART.11: TEMPI E DURATA DELLO SCIOPERO

ART.12: DISPOSIZIONI SULL'AZIONE DI SCIOPERO

ART.13: DISPOSIZIONI FINALI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

PREMESSA

Ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146 e della legge 11 aprile 2000, n. 83, i servizi pubblici essenziali indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, sono quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione .

Il diritto allo sciopero, costituzionalmente garantito all'art.40, va temperato con l'esigenza di salvaguardare altri diritti di pari rango costituzionale tra i quali il diritto della persona alla vita e il diritto alla salute. I lavoratori subordinati, a tempo determinato e indeterminato, hanno il diritto di aderire allo sciopero per la tutela di interessi collettivi incidenti sui rapporti di lavoro e di astenersi dalla prestazione lavorativa pur nel rispetto delle leggi che lo regolamentano.

Il diritto di sciopero è disciplinato, altresì, dalla legge n.146/90 e dalla legge n.83/00 con lo scopo di regolamentare l'esercizio individuale del diritto allo sciopero nel rispetto delle norme poste a garanzia dell'utenza, che al conflitto sono estranei.

Il presente regolamento aziendale, sottoscritto tra la parte datoriale e le OO.SS. firmatarie dei CCNL dell'Area Sanità, della Area Funzioni Locali e del Comparto Sanità, ha ad oggetto i criteri, i tempi e le modalità di partecipazione dei lavoratori allo sciopero, al fine di tutelare il legittimo esercizio del dipendente di aderire allo sciopero con la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti nel rispetto della dignità e dei valori della persona umana.

Le parti convengono di individuare, per le diverse categorie e profili professionali dell'area sanità, della dirigenza P.T.A. e del personale del comparto, i contingenti minimi da esonerare in caso di sciopero per garantire, sempre e in ogni caso, l'assistenza sanitaria e l'erogazione delle prestazioni essenziali e indifferibili.

ARTICOLO 1 DESTINATARI

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano a tutto il personale dell'Area Sanità, della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa e al personale comparto sanità, titolari di contratto a tempo determinato e indeterminato con l'Azienda Sanitaria Locale BT.

ARTICOLO 2 CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente regolamento individua i contingenti del personale e dei criteri e delle modalità da seguire nell'individuazione dei contingenti a livello di unità operativa e/o di sede lavorativa.

Per i dipendenti afferenti alla Dirigenza Medica e Veterinaria e per la Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa si individua:

- Il contingente dei dirigenti suddivisi per discipline;
- I criteri e le modalità da seguire nella predisposizione dei contingenti a livello di singola unità operativa o sede territoriale di lavoro.

Per i dipendenti afferenti all'Area del Comparto, si individua:

- I profili professionali che formano i contingenti, suddivisi anche per categorie.
- I criteri e le modalità da seguire nella predisposizione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.

ARTICOLO 3 INDIVIDUAZIONE SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Ai sensi della legge 12 giugno 1990 n.146 e s.m.i. si considerano servizi pubblici essenziali nel comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riferimento all'articolazione dell'ASL BT, i seguenti settori:

- a) assistenza sanitaria
- b) igiene e sanità pubblica
- c) veterinaria
- d) protezione civile
- e) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici
- f) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.
- g) prevenzione e protezione negli ambienti di lavoro.
- h) 118

ARTICOLO 4 AREA DIRIGENZA SANITARIA, AREA DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICO E AMMINISTRATIVA, AREA PERSONALE DEL COMPARTO: PRESTAZIONI INDIFFERIBILI.

Nell'ambito dei servizi essenziali deve essere garantita la continuità delle seguenti prestazioni considerate indispensabili, al fine di assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente garantiti e tutelati, tra i quali il diritto alla vita e alla salute:

ASSISTENZA SANITARIA

Vanno considerati urgenti le prestazioni diagnostiche terapeutiche indifferibili anche in relazione alla durata dello sciopero.

a) Pronto Soccorso:

Il servizio deve funzionare ad organico integro: altrettanto dicasi per l'astanteria, ove prevista, e la accettazione d'urgenza. In caso di mancanza di organico proprio dovranno essere previsti contingenti di personale non superiori a quelli individuati per le giornate festive:

- **Laboratori di analisi e radiologie** devono garantire presenze di personale laureato e tecnico-sanitario in contingenti conformi a quelli dei giorni festivi e notturni e comunque adeguati a far fronte alle prestazioni di urgenza che si svolgono nel presidio;

- **Attività di sala operatoria e altre specialistiche - diagnostiche**, anche in relazione alla complessità e tipologia dei trattamenti di urgenza che si svolgono nel periodo (es. neuro/radiologia, fisiopatologia respiratoria, ecc.) va garantita la presenza, adeguata alle esigenze delle prestazioni di urgenza, di personale tecnico-sanitario ed infermieristico per le emergenze.

Va prevista la presenza di un medico anestesista e di un altro in pronta disponibilità.

b) Anestesia

Va prevista comunque, la presenza di un medico anestesista.

c) Rianimazione, terapie intensive ed assimilate, neonatologia, emodialisi, presidi psichiatrici ospedalieri per trattamenti sanitari obbligatori, unità coronariche, discipline chirurgiche.

Va garantito un contingente di personale non inferiore a quello in servizio nelle giornate festive. In particolare per le attività emodialitiche va garantito un contingente che assicuri i trattamenti sanitari ordinari agli utenti dializzati.

d) Presidi psichiatrici

Va garantita la presenza di almeno un turno di personale laureato ed infermieristico. Per i presidi residenziali va garantito un contingente di personale non inferiore a quello in servizio nelle giornate festive.

e) Servizio per le tossicodipendenze.

Va comunque garantita la presenza continua di almeno un turno di personale laureato, infermieristico ed ausiliario conforme a quello delle giornate festive.

f) Servizio Trasfusionale

Va garantita la presenza di personale laureato, tecnico e/o infermieristico conforme a quello delle giornate festive per assicurare il supporto per tutte le attività funzionali nel presidio, nonché per le altre attività terapeutiche urgenti.

g) Assistenza sanitaria domiciliare agli anziani e ai portatori di handicap con la presenza continua di almeno un turno di personale medico, infermieristico e di riabilitazione.

Va altresì garantita la continuità delle terapie riabilitative ai pazienti ricoverati. I trattamenti ambulatoriali devono essere garantiti per i portatori di handicap, il cui trattamento non sia differibile. La presenza del personale deve essere conforme a quello dei giorni festivi.

h) Assistenza farmaceutica anche integrativa.

Va garantita la presenza diurna nelle farmacie ospedaliere di un farmacista e di un operatore tecnico.

i) Servizio Ambulanze.

Il servizio deve essere conforme a quello dei giorni festivi.

l) Altre prestazioni indifferibili.

Va garantita la continuità di tutti i trattamenti terapeutici e l'avvio di quelli non differibili.

m) Medicina nucleare

In questo ambito devono essere garantite, in particolare, le prestazioni di radioterapie e chemioterapie ai pazienti oncologici.

n) Attività connesse all'assistenza sanitaria.

1) Diretto supporto amministrativo alla funzione sanitaria.

2) Servizio di disinfezione e disinfestazione.

Vanno garantiti i servizi d'urgenza sia nell'ambito ospedaliero che sul territorio.

3) Anatomia patologica

Va mantenuta la funzione relativamente all'attività autoptica e ad eventuali biopsie estemporanee.

4) Raccolta e smaltimento dei rifiuti ospedalieri.

Va garantita, secondo le normali scadenze, l'allontanamento dai reparti.

Ai fini del presente accordo la degenza a ciclo diurno è assimilata alla degenza a ciclo continuo.

Per tutte le attività sopra individuate vanno garantite presenze di personale conforme a quella dei giorni festivi.

o) Per la medicina legale, devono essere previste presenze non inferiori a quelle dei giorni festivi garantendo comunque il rilascio dei referti, denunce e certificazioni urgenti.

p) per i ricoveri urgenti in Italia e presso strutture convenzionate ed all'estero, dovrà essere garantito l'espletamento del servizio.

Le funzioni direzionali all'interno dei servizi sanitari, tecnici, e di provveditorato ed economato vanno garantite in modo adeguato, garantendo le urgenze.

q)118 va garantito lo stesso turno del servizio festivo.

IGIENE SANITA' PUBBLICA E PREVENZIONE

Nei servizi di Igiene, Sanità Pubblica e Prevenzione nonché per le attività di polizia mortuaria, deve essere assicurata la presenza di personale come nei giorni festivi.

VETERINARIA

Per le seguenti attività vanno garantite presenze minime di personale veterinario, di vigilanza e di ispezione, ausiliario ed amministrativo non inferiore a quello previsto per i giorni festivi:

- a) Vigilanza nei casi di urgenza sugli alimenti di origine animale.
- b) Vigilanza sui focolai di malattie infettive del bestiame.
- c) Controllo degli animali morsi ai fini della profilassi antirabbica.
- d) Macellazione di urgenza degli animali in pericolo di vita.
- e) Approvvigionamento carneo degli ospedali.
- f) Accertamenti, referti, denunce, certificazioni e provvedimenti contingibili ed urgenti.
- g) Prestazioni urgenti svolte dal S.S.N. per conto della protezione civile.
- h) In relazione anche alla popolazione animale esistente, le presenze minime del personale su menzionato vanno garantite per ogni area funzionale.

PROTEZIONE CIVILE

Vanno assicurate le funzioni relative alle attività richieste nei casi di emergenza delle autorità dei servizi di protezione civile.

DISTRIBUZIONE DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI.

In riferimento alle attività che vanno garantite per le prestazioni essenziali di assistenza sanitaria, di igiene pubblica, prevenzione e di veterinaria, va mantenuta l'organizzazione minima volta a garantire il funzionamento dell'attività di approvvigionamento, produzione e distribuzione di beni e servizi, nonché di manutenzione degli impianti con la presenza di personale non inferiore a quella prevista nelle giornate festive.

Va garantita la presenza diurna di un contingente minimo di elettricisti e/o manutentori anche con organizzazione di squadra di pronto intervento sul territorio.

CENTRALI DI STERILIZZAZIONE

Seguono l'organizzazione delle sale operatorie

ACCETTAZIONE, PRELIEVO E DONAZIONE ORGANI

Va garantita l'urgenza anche con sistemi di squadre di pronto intervento centralizzato su più presidi, in stretta relazione con le équipes chirurgiche d'urgenza.

EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITA' DI FUNZIONI DI SOSTENTAMENTO.

Va garantito il pagamento degli assegni e dei sussidi con carattere di sostentamento. Il servizio di personale, limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi ed alla compilazione delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali durante le scadenze di legge; tale servizio deve essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 10 ed il 20 di ogni mese.

PREVENZIONE E PROTEZIONE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

- garantire le prestazioni d'urgenza.

ARTICOLO 5 CONTINGENTI DI PERSONALE

Si individuano, per le diverse categorie e profili professionali afferenti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili:

ART.5.1: CONTINGENTE PERSONALE DIRIGENTE AREA SANITA':

I Dirigenti che formano il contingente del personale preposto ai servizi pubblici essenziali afferenti all'Area Sanità sono tutti i dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie di cui all'art. 7 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione collettiva nazionale del 3 agosto 2021(2019-2021) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendenti da tutte le Aziende ed Enti del comparto indicate all'art. 6 del medesimo CCNQ.

Ai sensi dell'art.3 dell'Accordo Quadro 20/09/2001 sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del comparto del SSN, si indicano i seguenti criteri per la definizione dei contingenti:

- ❖ per le prestazioni indispensabili relative ***all'Assistenza sanitaria d'urgenza*** è mantenuto in servizio il personale dirigenziale medico e veterinario normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero (contingente pieno);
- ❖ per ***tutte le altre prestazioni*** indispensabili si fa riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni (turni di lavoro e turni di pronta disponibilità).
- ❖ Si adotta nella predisposizione del contingente esonerato il criterio della rotazione del personale interessato.

ART.5.2: CONTINGENTE PERSONALE DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA.

I Dirigenti amministrativi, tecnici e professionali che formano il contingente del personale preposto ai servizi pubblici essenziali sono tutti il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'art. 7, comma 3, del CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale del 3.8.2021.

Ai sensi dell'art.3 dell'Accordo Quadro 20/09/2001 sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del comparto del SSN, si indicano i seguenti criteri per la definizione dei contingenti:

- ❖ per le prestazioni indispensabili relative ***all'Assistenza sanitaria d'urgenza*** è mantenuto in servizio il personale dirigenziale professionale, tecnico e amministrativo normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero (contingente pieno);
- ❖ per ***tutte le altre prestazioni*** indispensabili si fa riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.
- ❖ Si adotta nella predisposizione del contingente esonerato il criterio della rotazione del personale interessato.

ART.5.3: CONTINGENTE PERSONALE DEL COMPARTO

Per personale dell'Area comparto sanità si intende il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le aziende ed enti del comparto indicate all'art. 6 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 3 agosto 2021.

Ai sensi dell'art.3 dell'Accordo Quadro 20/09/2001 sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del comparto del SSN, si indicano i seguenti criteri per la definizione dei contingenti:

- ❖ per le prestazioni indispensabili relative ***all'Assistenza sanitaria d'urgenza*** è mantenuto in servizio il personale del comparto normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero (contingente pieno);
- ❖ per ***tutte le altre prestazioni*** indispensabili si fa riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.
- ❖ Per l'erogazione di assegni e di indennità di funzioni di sostentamento, non operante nei giorni festivi, i contingenti sono definiti prevedendo nel giorno dello sciopero, il personale minimo a garantire l'operatività del servizio qualora lo stesso non possa essere derogato ad altra data.

- ❖ Si adotta nella predisposizione del contingente esonerato il criterio della rotazione del personale interessato.

ARTICOLO 6 PRESENZA IN SERVIZIO

Il personale dirigente e del comparto individuato nel contingente esonerato dallo sciopero, è tenuto a garantire la presenza in servizio. Eventuali richieste di sostituzione, all'interno dei contingenti stessi, vanno preventivamente concordati con i responsabili di struttura.

Il personale che per varie ragioni, non intende aderire allo sciopero, può essere posto a disposizione delle direzioni dei servizi di appartenenza, per qualsiasi necessità, tra le quali la sostituzione, anche seduta stante, del personale inserito nel contingente esonerato che vuole esercitare il diritto di sciopero. Si ribadisce il divieto di utilizzare detto personale in servizi diversi da quelli di appartenenza e non ricompreso tra i servizi individuati all'art.3 del presente regolamento aziendale.

ARTICOLO 7 MODALITA' COMUNICAZIONE AI DIPENDENTI DELLA PROCLAMAZIONE DELLO SCIOPERO.

Al fine di permettere ai Dirigenti Responsabili e/o Direttori di U.O./U.O.S.V.D./U.O.C. di individuare, con congruo anticipo, il personale da collocare all'interno del contingente esonerato dallo sciopero, l'Area Gestione del Personale all'atto della nota di notifica della proclamazione ufficiale dello sciopero inviata dal Dipartimento della Funzione Pubblica ovvero dalle OO. SS, trasmette a mezzo protocollo informatico aziendale ai seguenti destinatari:

- DIREZIONE MEDICA PP.OO.
- Andria-Barletta-Bisceglie
- DIRETTORE AMMINISTRATIVO PP.OO.
- DIRETTORI DI DISTRETTO
- Socio Sanitario n. 1
- Socio Sanitario n. 2
- Socio Sanitario n. 3
- Socio Sanitario n. 4
- Socio Sanitario n. 5
- DIRETTORE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
- DIRETTORE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE
- DIRETTORE DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' OPERATIVE
- DIRETTORE DIPARTIMENTO DIREZIONALE AMMINISTRATIVO
- DIRETTORE DIPARTIMENTO STAFF DI DIREZIONE STRATEGICA
- DIRIGENTE RESPONSABILE SERVIZIO SOVRADISTRETTUALE RIABILITAZIONE
- DIRETTORE DIPARTIMENTO FARMACEUTICO

E per loro tramite ai dipendenti tutti, nonché alla Direzione Strategica Aziendale per opportuna e doverosa conoscenza, nota interna con la quale si rende noto: la sigla sindacale che ha proclamato lo sciopero, il personale direttamente coinvolto, ora e data dello sciopero.

ARTICOLO 8 REGOLAMENTAZIONE DEL PREAVVISO E COMUNICAZIONE ADESIONE ALLO SCIOPERO PROCLAMATO.

Nella disciplina della regolamentazione delle modalità di preavviso e comunicazione dell'adesione allo sciopero si fa rinvio alle norme di cui all'Accordo Quadro del 20/09/2001 sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del comparto del SSN.

8.1: PREAVVISO

Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicano azioni di sciopero che coinvolgono i Servizi Pubblici Essenziali individuati con il presente accordo, sono tenute a darne comunicazione all'Azienda, quando possibile, con preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando la durata dell'astensione dal lavoro. Non saranno prese in esame comunicazioni che proclamano lo sciopero

con un preavviso di 24 ore qualora tale modalità comprometta l'assistenza sanitaria e/o amministrativa con disagi all'utenza.

In caso di revoca di sciopero indetto in precedenza, le stesse devono darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione.

8.2: COMUNICAZIONE DIPENDENTI CHE ADERISCONO ALLO SCIOPERO

Al fine di evitare che dall'adesione all'azione di sciopero derivi un mancato funzionamento dei servizi pubblici essenziali con fondato pericolo di pregiudizio grave ai diritti della persona costituzionalmente tutelati i Direttori di Macrostrutture sono invitati a promuovere interventi idonei ad assicurare i contingenti minimi di personale indispensabili per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali, ai sensi della L.146/1990 e s.m.i. e dell'Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto del SSN del 29/09/2001.

- ❖ Le direzioni dei servizi predispongono e comunicano, almeno 5 giorni prima dello sciopero o comunque entro le 48 ore prima del giorno dello sciopero, l'elenco nominativo dei dipendenti tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo stesso, sulla scorta dei nominativi del personale previsto in turno o in servizio nella giornata in cui cade lo sciopero, apportandovi eventuali riduzioni con il criterio della rotazione e con le modalità di cui all'art.9.
- ❖ La comunicazione al personale in congedo ordinario, straordinario o aspettativa che cessi in data successiva a quella prevista degli elenchi, va effettuata in forma individuale e diretta.
- ❖ È fatto divieto assoluto di rendere pubblici, tramite affissione o condivisione degli elenchi sui canali social o telefonici, l'elenco di coloro che intendono aderire allo sciopero.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui della legge 12.06.1990, n° 146 e di quelle contenute nell'accordo nazionale di lavoro e nel presente accordo si applicano gli articoli 4 e 9 della predetta legge n°146.

ARTICOLO 9 CRITERI INDIVIDUAZIONE PERSONALE ESONERATO

Al fine di individuare il personale da inserire all'interno del contingente esonerato dallo sciopero, si seguono i seguenti criteri:

- Nei servizi per i quali è previsto il contingente pieno (Assistenza sanitaria d'urgenza) è mantenuto in servizio il personale normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero.
- Negli altri servizi il personale esonerato è individuato tra quelli già inseriti nell'ordinaria programmazione della turnazione giornaliera, apportando eventuali riduzioni qualora tra questi vi sono dipendenti che aderiscono allo sciopero, secondo il criterio dell'ordine alfabetico a rotazione.
- Negli altri servizi dove non è prevista la guardia divisionale, nei giorni festivi il contingente minimo utilizzato è costituito dalla guardia medica o chirurgica interdivisionale, integrato con il servizio di pronta disponibilità diurna divisionale. Non essendo contemplata la pronta disponibilità diurna nei giorni feriali (art. 27 CCNL 2016-2018), nella formulazione del contingente esonerato dallo sciopero è disposta, oltre alla guardia interdivisionale, la guardia divisionale di disciplina con il numero di dirigenti previsto per la pronta disponibilità festiva.

Qualora tra il personale inserito nell'ordinaria programmazione della turnazione giornaliera vi sia personale improvvisamente impossibilitato a garantire l'attività lavorativa perché in malattia ovvero collocato in ferie e/o altri permessi preventivamente autorizzati, si procederà alla sostituzione degli stessi.

La sostituzione avviene seguendo il criterio dell'ordine alfabetico a rotazione, in primis tra i dipendenti inseriti nel turno programmato, successivamente tra i dipendenti afferenti alla Struttura.

La richiesta di sostituzione, all'interno dei contingenti di personale esonerato dallo sciopero, va presentata entro 24 ore dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell'elenco nominativo.

Non sono collocati nel contingente esonerato dallo sciopero i dipendenti che hanno già svolto il turno notturno ovvero lo effettueranno nella notte immediatamente successiva alla giornata di sciopero

esclusivamente nel caso in cui lo sciopero sia limitato a sole 12 ore o meno di 12 ore. In caso di sciopero con durata di 24 ore, nel contingente esonerato deve essere annoverato anche il personale che svolge il turno notturno sia sotto forma di guardia attiva che in pronta disponibilità.

La pronta disponibilità, in caso di sciopero, non è contemplata poiché sostituita anch'essa dalla guardia attiva di disciplina (CCNL 1998-2001- Accordo sui servizi pubblici essenziali):

A) ASSISTENZA SANITARIA

A1) Assistenza d'urgenza:

- pronto soccorso medico e chirurgico;
- rianimazione, terapia intensiva;
- unità coronariche;
- assistenza ai grandi ustionati;
- emodialisi;
- prestazioni di ostetricia connesse ai parti;
- medicina neonatale;
- servizio ambulanze, compreso eliambulanze;
- servizio trasporto infermi.

A2) Assistenza ordinaria:

- servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;
- unità spinali;
- prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;
- assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
- assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta;
- assistenza neonatale;
- attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.

Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento propri dell'attività dei dirigenti medici e veterinari.

A3) Attività sanitarie di carattere organizzativo:

- attività di accettazione nei ricoveri d'urgenza e di dimissione volontaria dei pazienti;
- servizi della Direzione sanitaria nei cinque giorni che precedono le consultazioni elettorali europee, nazionali, amministrative e referendarie, nonché per gli adempimenti prescritti dall'art. 19 della legge 104/1992;
- altre attività sanitarie sottoposte a scadenze di legge.

Durante le giornate di sciopero non sono consentiti carichi di lavoro aggiuntivi a causa delle assenze del personale che ha aderito allo sciopero, e non possono essere autorizzate giornate di ferie e/o permessi, salvo che non siano già state programmate e autorizzate prima della comunicazione della giornata/e di sciopero.

L'elenco nominativo del personale esonerato dallo sciopero è reso noto agli interessati almeno 48 ore prima dell'azione di sciopero, mediante affissione presso le Aree comuni qualora siano dotate di bacheca o nei pressi del marca tempo e ha valore di notifica a tutti gli effetti. Lo stesso elenco è inviato anche alla Direzione Strategica Aziendale e all'Area del Personale.

Il personale che non intende aderire allo sciopero deve essere posto in sostituzione del personale scioperante. Tale personale è posto a disposizione delle direzioni dei servizi di appartenenza per qualsiasi necessità, ivi compresa la sostituzione seduta stante del personale esonerato che vuole esercitare il diritto allo sciopero, fermo restando il divieto, anche alla luce del disposto dell'art.2 della legge 20.05.1970, n°300, di utilizzare detto personale in servizi diversi da quello di appartenenza, qualora questi siano ricompresi fra quelli non ritenuti essenziali dal presente accordo.

Il personale che non aderisce allo sciopero ne darà comunicazione almeno 72 ore prima dell'inizio dello stesso ai Direttori delle U.O./U.O.S.V.D./U.O.C. di appartenenza ed entreranno a far parte del contingente esonerato dallo sciopero.

L'elenco nominativo di coloro che non aderiscono allo sciopero, con l'indicazione del profilo professionale di appartenenza è redatto dai Dirigenti Responsabili, Direttori delle U.O./U.O.S.V.D./U.O.C. di appartenenza, dagli stessi siglato, ed è tempestivamente inviato all'Area del Personale per gli adempimenti di cui all'art.10. Tale elenco non va divulgato come già previsto all'art.8.2.

ARTICOLO 10 ADEMPIMENTI AREA PERSONALE

L'U.O.S. Trattamento Economico e Giuridico/Relazioni Sindacali, trasmette al più presto, tramite accesso al portale "GEPAS" che raccoglie le comunicazioni in materia di scioperi relativi al pubblico impiego, in attuazione dell'articolo 5 della legge n. 146/1990 e successive modifiche, il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione.

ARTICOLO 11 TEMPI E DURATA DELLO SCIOPERO

Ai sensi dell'art.4 dell'Accordo Quadro del 20/09/2001 sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del comparto del SSN, in considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie, i tempi e la durata dell'azioni di sciopero sono così articolati:

- ❖ Per qualsiasi tipo di vertenza, lo sciopero proclamato per la prima volta, deve avere durata massima di 24 ore, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni.
- ❖ Gli scioperi indetti successivamente al primo, devono avere durata massima di 48 ore consecutive, e se proclamati a ridosso di giorni festivi non può superare comunque le 24 ore.
- ❖ Gli scioperi indetti ad ore, dal...al..., si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all'inizio o alla fine di ciascun turno, seguendo l'articolazione oraria prevista nell'unità operativa o sede territoriale.
- ❖ Le Organizzazioni Sindacali si impegnano a non compromettere le prestazioni individuate come essenziali qualora lo sciopero indetto coinvolga singole aree professionali e/o organizzative.
- ❖ Al fine di non compromettere la continuità del servizio, in caso vengano indette più giornate di sciopero, che riguardano lo stesso servizio finale e interessano la stessa utenza, l'intervallo di tempo tra uno sciopero e la proclamazione del successivo è fissato in 48 ore, rispettando quanto determinato all'art.8.1 in tema di preavviso, a prescindere dalla circostanza che lo sciopero sia indetto dalla stessa o da diverse organizzazioni sindacali (c.d. regola della *rarefazione*).
- ❖ Il Dipartimento della Funzione Pubblica comunica l'esistenza della proclamazione degli scioperi nazionali, qualora invece lo sciopero insiste su un bacino di utenza regionale o aziendale la competenza è delle amministrazioni competenti per territorio che provvedono almeno entro le 48 ore dalla comunicazione delle OO.SS. interessate allo sciopero.
- ❖ In caso di revoca dello sciopero indetto, tutto il personale è tenuto a rispettare l'ordinario orario lavorativo e la turnistica precedentemente programmata.
- ❖ L'astensione dal lavoro non può superare la giornata/e di sciopero indette procrastinando arbitrariamente la durata dello stesso.
- ❖ La trattenuta economica applicata è pari alle ore corrispondenti a quelle proclamate e non può superare la giornata lavorativa.
- ❖ È onere del dipendente comunicare all'Ufficio Trattamento Economico e alla Rilevazioni Presenze le ore di adesione allo sciopero.

ARTICOLO 12

DISPOSIZIONI SULL'AZIONE DI SCIOPERO

Ai sensi dell'art.4, *lett. d)* dell'Accordo Quadro del 20/09/2001 sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del comparto del SSN, sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnano singole unità operative funzionalmente non autonome. Sono escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro.

Ai sensi dell'art.4, comma 5, dell'Accordo Quadro del 20/09/2001 le azioni di sciopero non saranno effettuate:

- ❖ Nel mese di agosto.
- ❖ Nel periodo delle festività natalizie che comprende i giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio.
- ❖ Nel periodo delle festività pasquali che comprende il giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.

Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.

Durante le azioni di sciopero sono fatte salve le prerogative sindacali disciplinate dalla Legge n.370/1970 e s.m.i.

In caso di sciopero che incidono direttamente sull'erogazione dei servizi essenziali assistenziali, è a carico del Direttore della Macrostruttura valutare la possibilità di sospendere e/o bloccare i ricoveri o gli interventi di chirurgia programmati, di sospendere le attività di tirocinio e di aggiornamento obbligatorio, dandone tempestiva comunicazione all'utenza, alla Direzione Strategica e all'Area del Personale.

ARTICOLO 13 DISPOSIZIONI FINALI

Le parti danno atto che il contenuto del presente accordo potrà essere suscettibile di variazione se ed in quanto venisse operata nell'ambito dell'Azienda una parziale o totale riorganizzazione dei servizi, reparti, uffici da operarsi nell'ottica di una migliore razionalizzazione delle risorse materiali ed umane a disposizione dell'Azienda.

Con la sottoscrizione del presente Regolamento si intende superata ogni altra precedente disposizione aziendale trattante la materia.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 40 Cost. *“Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano”.*

Legge 12 giugno 1990, n.146 *“Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.”*

Legge 11 aprile 2000, n. 83 *“Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”.*

Legge 20 maggio 1970, n.300 *“Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”.*

Accordo Quadro del 20/09/2001 sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del comparto del SSN.

CCNL relativo al personale del comparto sanità triennio 2019/2021 del 2/11/2021.

CCNL dell'Area Sanità triennio 2016/2018 del 19/12/2019.

CCNL del comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 del 17/12/2020.